

## ORDINANZA N. 68 DEL 01/10/2021

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO:

MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ADOTTARE FINO AL 30/04/2022

#### Il Sindaco

PREMESSO che il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili non gassosi sono causa di elevato inquinamento atmosferico;

une di Vigonza
cocollo Generale

PDIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
tocollo N.0035572/2021 del 01/10/2021
atarió: INNOCENTE MARANGON

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con Provvedimento n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede la costituzione per ogni Provincia del Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

VISTO il D.Lgs. 13.08.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50μg/mc (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

RILEVATO che Arpav, con nota prot.n. 2021-0023165/U del 15/03/2021 ha comunicato che in data 13/03/2021, nella stazione di Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le poveri PM10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalle DGRV 238/2021;



PROVINCIA DI PADOVA

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

VISTO che in data 09 settembre 2021 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale per discutere sulle misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale anno 2021-2022;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Padova prot. n. 59228 del 17/09/2021 acquisita con prot. PEC n.34025 il 20/09/2021 di invito ad adottare i provvedimenti per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati per la qualità dell'aria come concordato durante la riunione del TTZ;

PRESO ATTO delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/17, DGRV 238/21 e DGRV 1089/21;

VISTI la Legge Regione Veneto 33/85 e s.m.i., la Legge 10/91 e s.m.i., il DPR 412/93 e s.m.i., il D.Lgs. 155/2010, l'art. 5 del DPR 74/2013;

VISTI l'art. 4 del D.Lgs 165/2001, il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali e gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa di elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale;

PRESO ATTO delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/17 "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e DGRV 238/2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

## **ORDINA**

FINO AL 30/04/2022

DI APPROVARE LE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

☐ LIVELLO "VERDE":



nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4\*;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4\*;
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*\*) categoria "L" Euro 0;

nelle strade comunali, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le deroghe indicate all'Allegato D che fa parte integrante della presente disposizione.

- (\*) divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n°1 del 08/01/21)
- (\*\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.
- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
  - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;



- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
- l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
- h) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- i) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
- j) Introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Padova di una domenica ecologica al mese nel periodo ottobre aprile.



PROVINCIA DI PADOVA

□ ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

## 1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) Divieto di circolazione <u>tutti i giorni</u> dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0, 1;
   nelle strade comunali con le eccezioni indicate all'Allegato D che fa parte integrante della presente disposizione;
  - (\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.
- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;



#### PROVINCIA DI PADOVA

- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- g) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);



- rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della
   P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
- m) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese.

### 2. SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO".

- a) Divieto di circolazione <u>tutti i giorni</u> dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (h 8.30 h12.30);
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0, 1;
   nelle strade comunali con le eccezioni indicate all'Allegato D che fa parte integrante della presente disposizione;
  - (\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.
- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma



# CITTÁ DI VIGONZA

#### PROVINCIA DI PADOVA

6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- g) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle



strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

- rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della
   P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
- m) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese;
- n) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C.

Il Sindaco
Innocente Marangon / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)